

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 465-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BARTOLOMEI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La convenzione di cui si chiede la ratifica ha per obiettivo di evitare la doppia tassazione di cittadini italiani operanti in Belgio e viceversa.

Essa era necessaria per adeguare la disciplina dei rapporti bilaterali ai cambiamenti intervenuti nei due Paesi non solo nella legislazione fiscale, ma nelle concezioni stesse dei sistemi tributari dall'11 luglio 1931 data della convenzione attualmente in vigore.

La convenzione, preparata sulla falsariga del modello predisposto dal Comitato fiscale dell'OCSE con gli adattamenti necessari alle peculiarità dei due sistemi, consta di 30 articoli e di un protocollo finale.

Nel protocollo finale si precisano le norme con valore retroattivo che risolvono le questioni sorte a far tempo dalla riforma fiscale belga del 1963.

Senza entrare nei dettagli delle norme concordate, ci pare di poter formulare due osservazioni:

1) la convenzione garantisce gli operatori economici dal pericolo di doppie imposizioni o a quelli di imposizioni accertate con criteri diversi nell'uno e nell'altro Stato;

2) essa razionalizza il sistema del prelievo fiscale e nella collaborazione tra i due Paesi riduce il pericolo delle evasioni fiscali e favorisce quella funzione perequativa che ogni sistema tributario non può ignorare.

Anche se si possono riscontrare alcune carenze marginali, queste sono compensate dal gioco dei vantaggi e degli svantaggi che reciprocamente si realizzano nella interdipendenza dei due sistemi tributari.

Ciò pertanto non mette in dubbio la sostanziale validità del provvedimento, sulla ratifica del quale si chiede quindi l'azione del Senato.

BARTOLOMEI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, con Protocollo finale, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 29 della Convenzione stessa.